

Riforma del contenzioso tributario: le novità relative all'assistenza tecnica nel processo tributario

di Federico Gavioli

Con la riforma del contenzioso tributario sono apportate modifiche alle norme in materia di assistenza tecnica nel processo tributario, contenute nell'art. 12, D.Lgs. n. 546/1992, che viene integralmente sostituito; tra le novità è ribadito il principio generale secondo cui le parti private devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato (chiarendo che sono sottratti a questa regola gli enti impositori, gli agenti della riscossione ed i concessionari della riscossione); aumenta da 2.582 a 3.000 euro, il valore della lite che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica.

L'articolo 9, dal titolo "Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546", di cui al D.Lgs. 156, del 24 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. 233, del 7 ottobre 2015 S.O. n. 55/L, reca numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, a tal fine novellando il decreto legislativo n. 546 del 1992, che reca norme sul processo tributario.

La norma in commento dà attuazione all'articolo 10, della legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), il quale reca, in primo luogo, la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria.

Con l'articolo 9, comma 1, lettera d, del D.Lgs. 156/2015 sono apportate modifiche alle norme in materia di capacità di stare in giudizio, contenute nell'articolo 11, del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992.

Con le modifiche sono aggiornate le articolazioni funzionali dell'amministrazione finanziaria, chiarendo inoltre che la capacità di stare in giudizio spetta, oltre che all'ufficio delle due Agenzie fiscali

(entrate e dogane e monopoli), anche all'agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso, il quale sta in giudizio direttamente ovvero mediante la struttura territoriale sovraordinata.

Inoltre, per le controversie in materia di contributo unificato per le spese di giustizia, si chiarisce che stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari, per tutti i gradi del contenzioso.

Viene dunque soppresso il comma 3-bis, del richiamato articolo 11, che limitava la legittimazione processuale e la difesa diretta di cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari al giudizio di primo grado.

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo, di cui all'articolo 9, del D.P.R. n. 115 del 2002 (spese di giustizia), è previsto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario.

Esso ha natura tributaria, per cui le relative controversie sono affidate al giudice tributario.

Con l'articolo 9, comma 1, lettera e, sono apportate modifiche alle norme in materia di assistenza tecnica nel processo tributario, contenute nell'articolo 12, del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, che viene integralmente sostituito.

Il novellato comma 1, ribadisce il principio generale secondo cui le parti private devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato (chiarendo che sono sottratti a questa regola gli enti impositori, gli agenti della riscossione ed i concessionari della riscossione di cui al già citato articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Il nuovo comma 2, rielabora il contenuto del vigente comma 5, dell'articolo 12, elevando da 2.582 a 3.000 euro il valore della lite che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Viene mantenuto l'attuale criterio per definire il valore della lite, che corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Viene espunta la disposizione che consentiva al presidente della commissione o della sezione o al collegio di ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica.

Le nuove disposizioni individuano i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, in particolare operando una differenziazione tra:

soggetti che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie (lettere a - d del nuovo comma 3); si tratta rispettivamente di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, ovvero impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria debitamente autorizzati dal MEF (vale a dire, i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come novellati dalle norme in commento);

soggetti abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi ad oggetto materie specifiche (lettera e del comma 3, lettere a - g del comma 5 e comma 6). Si tratta dei soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari per le controversie afferenti alla materia catastale (dettagliatamente enumerate dall'articolo 2, comma 2, periodo 1, del D.Lgs. 546 del 1992);

spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo, per le controversie relative ai tributi doganali;

soggetti che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti (lettere f - h del comma 3). Si tratta di: funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio; dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dipendenti delle imprese, o delle loro

controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

La novità dei CAF

Rispetto alle norme vigenti, la principale novità è costituita dalla capacità di fornire assistenza tecnica in giudizio attribuita anche ai dipendenti dei CAF e delle relative società di servizi. I predetti dipendenti possono difendere esclusivamente i propri assistiti in contenziosi tributari che scaturiscono dall'attività di assistenza loro prestata dal CAF (ad es. rettifica della detrazione di spese mediche esposte in dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF).

I dipendenti dei CAF, per esercitare la difesa tecnica, devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di professionalità: diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o diploma di ragioneria e relativa abilitazione professionale.

Non sembrerebbe confermata la possibilità dei ragionieri e dei periti commerciali di fornire assistenza tecnica, a meno che non siano in possesso di titoli o requisiti previsti dalle nuove norme.

23 ottobre 2015
Federico Gavioli